

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1859

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SURIAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1995

Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti
universitari di prima o di seconda fascia

ONOREVOLI SENATORI. - Lo svolgimento dei concorsi universitari a cattedra è da molti decenni soggetto a forti critiche, sostanzialmente riassumibili nella proposizione che troppo spesso le valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici non sono ispirate al criterio del maggior merito dei candidati prescelti, o che addirittura non pochi di questi non hanno (o non hanno ancora) dato prova di avere raggiunto il livello minimo di formazione scientifica necessario per assumere con sufficiente decoro il ruolo e la funzione di docente universitario.

Sarebbe solo ipocrisia negare il fondamento delle critiche: questo va riconosciuto almeno su un piano generale e senza entrare in difficili, e spesso penose, discussioni sulle più o meno grandi dimensioni del fenomeno degenerativo censurato.

Le esperienze di questi decenni hanno altresì mostrato che le modificazioni al sistema dei giudizi espressi da commissioni giudicatrici, comunque le si voglia, elette o sorteggiate, non vale a correggere il fenomeno lamentato, perchè nel chiuso e semi-segreto lavoro delle loro riunioni troppo facilmente ciascun commissario può trovare la copertura per la propria scorretta decisione nella necessità di trovare un punto di intesa con gli altri commissari per giungere ad una qualche soluzione positiva.

Di qui l'idea di orientarsi verso un sistema completamente diverso, che appalesi pubblicamente la scelta motivata di ognuno, rendendola per quanto possibile indipendente, soprattutto grazie alla eliminazione dell'alibi del doversi concertare e accordare con altri per ottenere un qualsivoglia risultato, nonchè alla possibilità della semplice astensione dal voto.

Ciò si realizza trasformando in collegio giudicante dell'idoneità alla docenza universitaria l'intera corporazione rappresentata da professori di ruolo delle materie for-

manti il raggruppamento per il quale si chiede la dichiarazione di idoneità. Per questa via, e chiedendo a ognuno un'espressione di voto motivata e palese, si ritiene di poter ottenere il massimo, concretamente raggiungibile, di «moralità» delle scelte.

Invero, la nomina di un docente universitario è sempre in ogni caso una cooptazione in un corpo «tecnico», e dunque dovrebbe avvenire sempre e soltanto per meriti «tecnici». Quel che può variare sono soltanto i meccanismi di cooptazione. Questi fondamentalmente restano sempre due: o una decisione di cooptazione delegata ad alcuni membri della corporazione (o eletti dalla corporazione stessa, o sorteggiati all'interno di questa, o designati attraverso un duplice passaggio di elezioni e sorteggio o viceversa, come è adesso da noi), ovvero una decisione di cooptazione rimessa all'intera corporazione.

Il sistema qui delineato opta per quest'ultima soluzione, ma nel senso di una doppia cooptazione (non delegata): da parte dell'intera corporazione nazionale per quanto riguarda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria e da parte della singola facoltà per quanto riguarda la concreta immissione in ruolo.

È evidente che il filtro principale è rappresentato dal primo giudizio (a sua volta dotato da un pre-filtro, costituito dal requisito delle cinque dichiarazioni di appoggio alla candidatura, per evitare che siano presentate candidature assurde); ma non deve essere sottovalutato neppure il filtro rappresentato dalla chiamata della facoltà, che può servire da ulteriore controllo e a rendere il primo giudizio - in quanto giudizio di semplice idoneità - più libero da preoccupazioni di provocare con il proprio voto un certo risultato piuttosto che un altro. In questa direzione, cioè di rendere il meno condizionata possibile l'espressione del giu-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dizio, va pure apprezzato il fatto che il non votare equivale ad esprimere un voto negativo, dal momento che l'idoneità si consegue soltanto con il raggiungimento dei due terzi di voti favorevoli calcolati non sui voti espressi ma su quelli degli aventi diritto al voto. L'elevato *quorum* fissato (due terzi, appunto) garantisce che il dichiarato idoneo goda di un ampio riconoscimento su scala nazionale e impedisce l'organizzazione del voto.

Certamente neppure un sistema come quello immaginato garantisce in assoluto contro una «corruzione generale» della corporazione, ma contro un pericolo siffatto non ci sarebbe rimedio, proprio perchè si tratta di cooptazione in un corpo tecnico, e non esiste un secondo, diverso corpo tecnico che possa controllare il primo.

In breve, il sistema immaginato rifletterà il grado di moralità o immoralità media della corporazione. Più che questo non è dato *in rerum natura* di ottenere.

Gli articoli prevedono un meccanismo che funziona su base annuale. Se si ritenesse eccessivo chiamare il corpo giudi-

cante a esprimersi ogni anno si potrebbe immaginare il medesimo sistema organizzato su base biennale; una più lunga periodizzazione sembra inopportuna perchè non allevierebbe affatto il lavoro e l'accumularsi delle domande renderebbe meno facile e limpida l'espressione dei giudizi.

Il sistema, infine, sembra raccomandarsi per la modestia dei costi che il medesimo implica: non si devono più convocare decine e decine di commissioni per decine di volte, nè far inviare e viaggiare migliaia di pacchi verso il Ministero e verso i commissari. I chiamati ad esprimere il giudizio troveranno nelle biblioteche universitarie quanto necessario e questo eliminerà altresì la piaga delle cosiddette edizioni provvisorie. Va infine sottolineato il fatto che la sottoscrizione della lettera d'appoggio, in quanto comunicata a tutta la corporazione, importa una forte assunzione di responsabilità, dal momento che in un certo senso può essere messa in gioco la reputazione del docente stesso nel caso che il candidato appoggiato rimanga poi molto al di sotto del *quorum* dei due terzi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Accedono al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia i cittadini italiani o stranieri, iscritti al momento della presentazione della domanda nelle liste nazionali di idoneità di cui all'articolo 2, che siano chiamati da una facoltà a coprire una cattedra bandita per vacanza non riservata al solo trasferimento. La presentazione della domanda dell'iscritto alle liste di idoneità non può essere rigettata dalla facoltà con la motivazione di una inidoneità del richiedente all'insegnamento in generale per il raggruppamento di materie nel quale rientri la materia bandita.

Art. 2.

1. Coloro che abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e che ritengano di possedere titoli scientifici e didattici sufficienti possono presentare domanda di inserimento nelle liste nazionali di idoneità all'insegnamento per uno o più raggruppamenti di materie, producendo, oltre al *curriculum* e alla relativa documentazione nonché all'elenco delle pubblicazioni, cinque motivate dichiarazioni di appoggio alla candidatura sottoscritte da docenti di prima fascia di università italiane del raggruppamento prescelto, che siano inquadrati in cinque diverse università non della medesima città.

2. La domanda e la relativa documentazione, ivi comprese le dichiarazioni di appoggio, tutte con sottoscrizione autenticata, devono essere presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il mese di luglio di ciascun anno.

3. All'inizio di ciascun anno accademico il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede a inviare

a ciascuna sede universitaria copia delle domande e delle documentazioni ricevute, comprese le dichiarazioni di appoggio di cui al comma 1. La sede universitaria provvede a riprodurle e a distribuirle ai propri docenti di ruolo e fuori ruolo dei raggruppamenti per cui sono poste le candidature, ai fini dell'espressione del voto di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissa con decreto il giorno del successivo mese di maggio nel quale i docenti legittimati al voto depositano presso il rettorato della propria sede, su appositi moduli precedentemente messi a loro disposizione, i propri giudizi motivati, sottoscritti e terminanti con l'espressa dichiarazione di idoneità o non idoneità con riguardo alle domande sottoposte. Il docente non è obbligato a pronunciarsi su tutte le domande presentategli. I giudizi sono trasmessi immediatamente dal rettore al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accompagnati dal conteggio dei voti positivi o negativi per ciascun raggruppamento in rapporto al numero dei legittimati al voto presso la sede trasmittente.

5. Sono iscritti alle liste nazionali di idoneità per il raggruppamento o i raggruppamenti prescelti coloro che abbiano ricevuto il giudizio favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto dei docenti di prima fascia nonchè, ove si tratti di candidature per la seconda fascia, anche della maggioranza di docenti di quest'ultima.

6. L'iscrizione nelle liste nazionali di idoneità ha efficacia per sei anni a partire dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che avviene in forma via via aggiornata nell'ultimo numero del mese di luglio di ciascun anno.

7. Coloro che abbiano presentato domanda e non risultino dichiarati idonei possono riproporla, ma soltanto sulla base di nuovi titoli scientifici, che dovranno essere messi in rilievo sia nell'elenco delle pubblicazioni sia nelle dichiarazioni di appoggio alla candidatura di cui al comma 1.

8. Alle medesime condizioni indicate nel comma 7 possono ripresentare domanda coloro che sono stati cancellati dalle liste di idoneità in seguito alla scadenza del periodo di sei anni, di cui al comma 6.

Art. 3.

1. Qualora un raggruppamento abbia meno di venti docenti di ruolo o fuori ruolo esso viene integrato con altri raggruppamenti affini, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Qualora un raggruppamento abbia meno di cinque docenti, le dichiarazioni di appoggio delle candidature possono essere sottoscritte da docenti di università italiane appartenenti al raggruppamento integrante ai sensi del comma 1, ovvero da docenti di università straniere che occupino in queste una posizione equivalente a quella di professore italiano di prima fascia. L'equivalenza deve essere riconosciuta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN, e la relativa attestazione deve essere trasmessa alle sedi universitarie ai fini della votazione di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5.

3. L'elenco di raggruppamenti con meno di venti e meno di cinque docenti, con le relative integrazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* all'inizio di ciascun anno.

Art. 4.

1. Per la legittimazione al voto sul giudizio di idoneità e per la chiamata alle cattedre bandite si applicano le norme attualmente vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

2. I docenti che siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i candidati dovranno astenersi dal voto, motivando la decisione con la propria incompatibilità; in tal caso gli stessi non sono calcolati ai fini del *quorum* di cui all'articolo 2, comma 5.